



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 23 febbraio 2015, n. 68

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. ““Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale di Taranto S.P. 58 Martina Franca-Alberobello”. Autorità procedente: Comune di Martina Franca.”

L'anno 2015, addì 23 del mese di Febbraio, presso la sede dell'Area “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.” - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.”;

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO che:

il Comune di Martina Franca, in data 29/10/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (ufficiopaesaggio@pec.comunemartinafranca.gov.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale -S.P.58 "Martina Franca - Alberobello":

copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 08.09.2014);

nota a firma del responsabile del procedimento della Provincia di Taranto, ing. Vito Ingletti, acquisita dal Comune di Martina Franca al prot. n. 42142 del 25/08/2014 ed assunta al prot. n. 9994 del 29/10/2014 del Servizio Regionale Ecologia, avente ad oggetto l'attestazione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera i) del regolamento regionale n.18/2013;

Area di intervento in shape file-UTM 33;

elaborati del piano urbanistico comunale:

- A.1 Relazione Tecnica -Illustrativa;
- B.1.1 Relazione Geologico-Tecnica;

- B.02.01 Relazione idraulica;
- C.5 Planimetria;
- C.6 Profilo longitudinale;
- C.7 Sezioni trasversali;
- C.8 sezioni tipo;
- B.03.01 relazione paesaggistica;
- B.03.02_2014;
- B.03.03_2014;
- B.03.04_2014;
- B.03.05_2014;
- B.03.06_2014;
- B.03.07_2014;
- B.03.08_2014;
- G.1.1 Planimetria interferenze;
- G.2.1 Planimetria catastale

nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Martina Franca provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, di cui alla lettera i) dell'art. 7, comma 2;

in data 29/10/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. 9995 del 29/10/2014 con cui si comunicava al Comune di Martina Franca la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

In data 26/11/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot. 11510, trasmessa a mezzo PEC,

comunicava, tra gli altri, al Comune di Martina Franca l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.

la predetta nota prot. 11510/2014 veniva trasmessa, stesso mezzo, anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

In data 14/01/2015, con nota prot. A00_089/357, trasmessa mezzo PEC al Comune di Martina Franca - Ufficio Paesaggio, questo Ufficio comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., "le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione" riportate atteso che:

ai sensi dell'art. 4.3 comma a) del suddetto regolamento: "sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di a) progetti per i quali è necessaria la valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II e III della parte II del D.Lgs. 152/2006,..."

Risulta essere in itinere presso la regione Puglia, la procedura di VIA con VINCA relativa al progetto di realizzazione dei lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale -S.P.58 "Martina Franca - Alberobello";

In risposta alla predetta nota di comunicazione dei motivi ostativi prot. AOO_089-357/2015 il Comune di Martina Franca - Ufficio Paesaggio, inviava nota prot. n. 5719 del 29/01/2015, acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 1506 del 04.02.2015, avente ad oggetto "R.R. 18/2013- Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS- Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale di Taranto S.P. 58 Martina Franca-

Alberobello”. Riscontro nota dell’Ufficio VAS -Servizio Ecologia della Regione Puglia, Prot.n. AOO_89-00357 del 14/01/2015-Richiesta applicazione di diversa condizione di esclusione dalla procedura VAS-Trasmissione Nuova Attestazione.”

ATTESO che, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’Autorità procedente è il Comune di Martina Franca;
- l’Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio “VAS” della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO delle osservazioni e controdeduzioni presentate dall’autorità procedente con la prefata nota prot.5719/2015;

CONSIDERATO che:

nella relazione allegata alla predetta nota prot. 5719/2015, a firma dell’Ing. Angelo Cimini,, si attesta che per i lavori oggetto della variante urbanistica in esame “è applicabile l’esclusione dalla procedura VAS ai sensi dell’art. 7 del R.R. 18/2013 in quanto rientrante nella casistica di cui al punto 7.2.h.l.”; che la citata disposizione di cui all’art.7.2.h.l.del R.R. 18/2013 attiene, evidentemente, ad una condizione di esclusione dalle procedure di Vas diversa da quella selezionata ed attestata dalla medesima autorità procedente in fase di registrazione ed oggetto della presente verifica a campione;

PRECISATO che:

la verifica di cui al presente provvedimento, conseguente all’applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014 relativa ai piani urbanistici comunali registrati nel periodo 29/10/2014 - 25/11/201, ha ad oggetto la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2.i del regolamento regionale 18/2013, secondo quanto attestato e selezionato dall’autorità procedente nell’ambito della procedura di registrazione di cui innanzi;

l’art. 4.3 del R.R. 18/2013 dispone espressamente:“Fatto salvo quanto disposto alle lettere 6.1.a e 6.1.b e all’art. 7 (ad eccezione del punto 7.2.a.VIII e delle lettere 7.2.i- e 7.2.j) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali sovra locali, come di seguito individuati: a) progetti per i quali è necessaria la valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II e III della parte II del D.Lgs. 152/2006, oppure inclusi nell’allegato IV se l’autorità competente ne abbia disposto l’assoggettamento a VIA;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e precisazioni di cui ai punti precedenti:

- di dover confermare le ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 2, lettera i) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/357 del 14.01.2015, che qui si intende integralmente richiamata, e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale di Taranto S.P. 58 Martina Franca-Alberobello”;
- di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre alla procedura di VAS di cui agli artt. 9 e ss. della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale. A tal fine l’autorità procedente dovrà attivare apposita istanza, anche ai fini del coordinamento con la procedura di VIA e VINCA già in corso ai sensi dell’art. 17 commi 4 e 5 della suddetta legge regionale;
- di fare comunque salva la facoltà dell’autorità procedente di avviare una nuova procedura di

registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del regolamento regionale in parola, attestando, con riferimento al piano di che trattasi, la sussistenza di altra condizione di esclusione dalle procedure di VAS, secondo quanto rappresentato nella relazione di cui alla succitata nota prot.5719/2015;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese “le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui all'art.7, comma 2, lettera i) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/357 del 14.01.2015, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale di Taranto S.P. 58 Martina Franca-Alberobello

- di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre alla procedura di VAS di cui agli artt. 9 e ss. della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale. A tal fine l'autorità procedente dovrà attivare apposita istanza, anche ai fini del coordinamento con la procedura di VIA e VINCA già in corso ai sensi dell'art. 17 commi 4 e 5 della suddetta legge regionale;

- di fare comunque salva la facoltà dell'autorità procedente di avviare una nuova procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del regolamento regionale in parola, attestando, con riferimento al piano di che trattasi, la sussistenza di altra condizione di esclusione dalle procedure di VAS, secondo quanto rappresentato nella relazione di cui alla succitata nota prot.5719/2015;

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Martina Franca, a cura dell'Ufficio VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim
dell'Ufficio VAS
Ing. A. Antonicelli
